



STATUTO

1 E' costituita la “**FONDAZIONE SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO**”, con sede in Taranto (TA) via Marche, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Palazzo di Giustizia.

2 La Fondazione si propone:

a - di predisporre, per i giovani iscritti al Registro dei Praticanti, strumenti di studio e formazione, integrativi della pratica Forense, idonei a costruire una base culturale e di esperienza, per far sì che essi affrontino con un più alto grado di approfondimento e di consapevolezza la professione di avvocato;

b - di fornire agli Avvocati che operano nell'ambito del circondario del Tribunale di Taranto, un servizio di aggiornamento e/o specializzazione e nei diversi settori dell'attività forense giudiziaria;

c - di creare un apposito centro studi che abbia il compito di: a) vigilare sulla conformità delle Leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'ordinamento comunitario e costituisca, quindi, osservatorio costante ed attento dei “nuovi diritti” e dell'evoluzione giuridica e giurisprudenziale dei fenomeni sociali “in trasformazione”; b) svolga attività divulgativa sui problemi e le problematiche segnalati dalla collettività, onde far conoscere ai cittadini meno garantiti le leggi che li riguardano; c) funga da elemento catalizzatore delle nuove esigenze e delle nuove istanze che la società civile e le istituzioni all'uopo abbiano modo di segnalare, al fine di individuare i percorsi che nell'ambito dell'ordinamento, della formazione e dell'aggiornamento appaiano i più appropriati per il loro appagamento.

La Fondazione potrà inoltre:

d - promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di apposite strutture e/o la predisposizione di mezzi materiali e personali, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario e del fondatore;

e - acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi di interesse comune.

f - organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, stage e quant'altro sarà ritenuto necessario all'accrescimento ed alla diffusione della cultura giuridica.

g - curare anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;

h - curare la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale, di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;

i - dotarsi di un proprio sito internet ed avere uno o più domicilia telematici;



- 1 - richiedere alla Comunità Europea, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, nonché ad ogni altro Ente o Istituzione, avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, l'approvazione di appositi progetti onde conseguire le risorse all'uopo previste.
3. Il funzionamento della scuola forense, sarà disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del C.d.A.
5. La Fondazione, per seguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, Enti pubblici e privati, associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini di ottimizzare la formazione e l'aggiornamento.
6. Il patrimonio indisponibile della Fondazione, è costituito come segue:
 - a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, così come indicato nell'atto costitutivo e nel presente statuto;
 - b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.
7. per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione disporrà di entrate che saranno costituite:
 - a) dalle rendite del patrimonio indisponibile, di cui al precedente art.6;
 - b) da ogni altro bene mobile o immobile che potrà pervenire da Enti e privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
 - c) dagli eventuali utili di gestione annuale;
 - d) dalle quote e contributi ordinari che il Fondatore metterà a disposizione annualmente per il funzionamento delle attività previste e comunque nella misura utile allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, secondo il bilancio approvato l'anno precedente; contributi straordinari saranno erogati dal Fondatore per il perseguimento di iniziative a deliberarsi;
 - e) da liberalità, legati, eredità erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.
8. Assume lo status di "*socio fondatore*", il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.
9. possono essere nominati "*soci onorari*", con deliberazione del C.d.A., le persone, fisiche e giuridiche, italiane e straniere, gli Enti, istituzionali e non, pubblici e privati, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dal C.d.A., stesso per il



raggiungimento di uno scopo predeterminato, e comunque a suo insindacabile giudizio, previo parere vincolante del Consiglio dell'Ordine.

Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione, di effettuare studi e ricerche particolare ed elaborare progetti e programmi nell'ambito degli scopi statutari

10. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Socio Fondatore, cioè il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto
- b) Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio di Amministrazione
- c) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
- d) Il Comitato Tecnico Scientifico
- e) Il Direttore del Centro Studi
- f) I Direttori dei Dipartimenti.
- g) I Coordinatori per l'Aggiornamento.
- h) Il Collegio dei Revisori dei Conti

11. Il Socio Fondatore:

- elegge i componenti del C.d.A;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- elegge i revisori dei conti di propria spettanza;
- provvede alla modifica dello statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio, soltanto previa delibera adottata all'unanimità dallo stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Deliberato lo scioglimento, procederà alla liquidazione del patrimonio secondo gli artt.11 e segg. del C.C.

I beni della Fondazione che resteranno dopo l'espletamento della liquidazione, saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, affinché ne faccia uso nell'interesse degli Avvocati iscritti all'Albo, ovvero perché venga destinato a fini assistenziali degli stessi.

12. Il Consiglio di Amministrazione, gestisce la Fondazione.

Esso è composto da 5 membri che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.

I componenti del C.d.A. vengono eletti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale dovrà nominarne almeno 4 (quattro) tra i propri Consiglieri., i quali permangono nella carica finché perduri la loro carica di Consigliere dell'Ordine (ove non rieletti verranno sostituiti) ed il quinto anche fra altri iscritti all'Albo.



Il C.d.A. viene convocato dal suo Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno con comunicazione da inviare per iscritto almeno cinque giorni prima, o, per motivi urgenti, anche a mezzo fax o telegramma, almeno il giorno prima.

Il C.d.A. è convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno due suoi Consiglieri.

Per la validità delle riunioni del C.d.A. è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il C.d.A. delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il C.d.A., in particolare:

- a) esamina e provvede in ordine alle domande di associazione dei soci onorari, nei limiti del presente statuto e dei principi generali fissati dal fondatore;
- b) redige e sottopone al fondatore una relazione generale sull'attività svolta, nonché i bilanci relativi all'esercizio;
- c) delibera sulle linee di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- d) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
- e) delibera l'acquisto, la vendita di beni mobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
- f) accetta donazioni ed eredità;
- g) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- h) bandisce concorsi e borse di studio, istituisce o premi e si rende promotore di stage in attuazione delle politiche comunitarie;
- i) nomina il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nonché gli altri organi della Fondazione;
- j) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze del Fondatore.
- k) Individua percorsi formativi che ritiene idonei alla crescita ed allo sviluppo culturale della categoria, conformemente ai fini ed agli scopi individuati al n.2 che precede.

13. Il Presidente del C.d.A. della Fondazione, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica quattro anni. Egli non deve necessariamente far parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ma deve almeno essere iscritto nell'albo degli avvocati di Taranto.

Egli ha il potere di rappresentanza, sostanziale e giudiziale, della Fondazione

Il Presidente, in particolare:

- a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;



- b) rappresenta la Fondazione in giudizio;
- c) stipula i contratti;
- d) esegue le deliberazioni adottate dal C.d.A.

Il Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riferisce al Fondatore sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il Segretario sovrintende agli Uffici della Fondazione; predispone i verbali del C.d.A. e svolge l'attività di ordinaria amministrazione delegatagli dal Presidente e dal C.d.A.

Il Tesoriere redige il bilancio ed ha il potere di firma per i pagamenti.

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal C.d.A. e durano in carica per quattro anni; essi collaborano con il Presidente per la gestione ed il funzionamento della Fondazione; rispondono del proprio operato al C.d.A.

Non possono rivestire la carica di Presidente, di Segretario e di Tesoriere del C.d.A., il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

14. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre o cinque membri scelti dal C.d.A. tra avvocati, magistrati e docenti universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito. Il C.d.A. provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie, designati dal C.d.A.

Il Comitato viene convocato dal Presidente del C.d.A. della Fondazione o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del C.d.A. o un suo delegato, i Direttori dei dipartimenti.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- d) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

15. Il Direttore del Centro Studi è nominato dal C.d.A. e dura in carica per il periodo da esso stabilito; egli coordina ed attende ai compiti ed alle attività individuate alla lettera c del numero 2 che precede.

16. I Direttori dei Dipartimenti sono nominati dal C.d.A. e durano in carica per il periodo da esso stabilito; essi sono incompatibili con la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere del C.d.A.



Essi collaborano con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del C.d.A.; dirigono i corsi e coordinano la Scuola Forense; rispondono del proprio operato al C.d.A.

17. I Coordinatori dell'Aggiornamento sono anch'essi nominati dal C.d.A. ed incompatibili con la carica di Presidente, Segretario e Tesoriere del C.d.A., raccolgono le istanze e le proposizioni culturali, annualmente segnalate da Enti, Istituzioni, Associazioni, iscritti e discenti ed ove varate dal C.d.A., le pianificano coltivandole nella fase realizzativa ed esecutiva.

18. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, che sono nominati dal Fondatore; tra gli effettivi, uno deve essere iscritto nell'albo degli Avvocati e due nell'albo dei Dottori Commercialisti o Ragionieri, dai quali saranno scelti anche i due membri supplenti.

I Revisori eleggono il Presidente del collegio tra gli effettivi; durano in carica 4 anni – il primo quadriennio decorre dal dì dell'avvenuto riconoscimento della Fondazione – e sono rinominabili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fanno relazione scritta collegiale al C.d.A.

Il Presidente dei revisori dei conti, può partecipare con voto consultivo alle riunioni del C.d.A.

19. I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere per giusta causa revocati o sostituiti dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante, dura in carica sino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

20. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

21. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

22. Tutte le cariche e le funzioni degli organi, sono svolte gratuitamente.